AGGIORNAMENTI AL R. DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1935-XIII, N. 1419, SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLO STATO MAGGIORE DEL REGIO ESERCITO

Art. 4

La presente legge ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 22 gennaio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aggiornamenti al R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito
Estremi	Legge 22 dicembre 1939, n. 2038
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aggiornamenti-al-r-decreto-legge-11-luglio-1935-xiii-n-1419-sul-nuovo/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it